

Regolamento interno della Scuola Media di Breganzona

(del 21 giugno 2007)

Norme complementari agli atti ufficiali in vigore, in particolare:

- Legge della scuola, del 1.2.1990
- Legge sulla scuola media, del 21.10.1974
- Regolamento di applicazione della legge della scuola, del 19.5.1992
- Regolamento della scuola media, del 18.9.1996

Approvato dal collegio dei docenti il 21 giugno 2007.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, con risoluzione dipartimentale n° 153 del 24 agosto 2007.

Le denominazioni professionali utilizzate nel presente regolamento vanno intese al maschile e al femminile.

Capitolo 1

Disposizioni complementari concernenti gli organi di conduzione, pedagogico-didattici e di rappresentanza dell'istituto

Art. 1 Elezione dei membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti

1 Il consiglio di direzione affigge all'albo l'elenco dei docenti eleggibili tre settimane prima della riunione plenaria convocata a tale scopo.

2 Ogni docente ha due settimane di tempo per dichiarare la propria disponibilità oppure la propria rinuncia.

3 Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari a quello dei posti disponibili, l'elezione avviene in forma tacita.

4 Nel caso in cui il numero sia superiore, si procede a votazione segreta nel seguente modo:

- a) ogni votante può esprimere al massimo due voti, non cumulabili;
- b) sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta;
- c) in caso contrario si procede a successive votazioni, a maggioranza semplice, dopo avere eliminato il candidato che ha ottenuto il minor numero di suffragi.

5 Le norme sopraccitate valgono anche nel caso di sostituzione forzata di un membro del consiglio di direzione nel corso del biennio di nomina.

6 Nel caso di nomina di nuovi membri del consiglio di direzione, questi sono chiamati a collaborare alla preparazione dell'anno scolastico successivo a partire dalla metà del mese di agosto.

Art. 2 Sedute del consiglio di direzione

1 Il consiglio di direzione si riunisce di regola almeno una volta alla settimana e tiene un verbale delle decisioni.

2 Le decisioni di interesse generale sono esposte all'albo dei docenti.

Art. 3 Incarichi all'interno del consiglio di direzione

All'inizio dell'anno scolastico il consiglio di direzione comunica ai docenti la ripartizione fra i suoi membri di incarichi specifici.

Art. 4 Compiti specifici del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione informa regolarmente il collegio dei docenti sui temi trattati nella Commissione scolastica intercomunale e nel Consiglio di istituto.

Art. 5 Convocazione del collegio dei docenti

La convocazione del collegio dei docenti, l'orario e le trattande sono concordati dal consiglio di direzione con il presidente.

Art. 6 Funzionamento del collegio dei docenti

1 La presidenza del collegio dei docenti è assunta da un docente designato annualmente dal collegio stesso.

2 All'inizio di ogni riunione plenaria si procede alla nomina di un estensore del verbale e, se necessario, di due scrutatori; questi compiti sono svolti a turno dai docenti. L'elenco dei possibili verbalisti viene esposto all'albo-docenti all'inizio di ogni anno scolastico. In mancanza di un volontario si procede per estrazione a sorte.

3 L'estensore del verbale prende nota delle decisioni del collegio dei docenti e, su richiesta dell'interessato, di singoli interventi.

4 All'inizio di ogni riunione plenaria si procede all'approvazione del verbale della riunione precedente.

Art. 7 Assemblea degli allievi

1 L'Assemblea degli allievi è formata dagli allievi del secondo biennio dell'istituto.

2 Gli organi dell'assemblea e il loro funzionamento sono stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea degli allievi, approvato dal consiglio di direzione dell'istituto.

Art. 8 Assemblea dei genitori

All'assemblea dei genitori partecipano a pieno titolo anche eventuali famiglie affidatarie di allievi iscritti nell'istituto.

Art. 9 Rappresentanza di altre componenti dell'istituto nel collegio dei docenti

1 Due genitori, designati dal Comitato dell'assemblea dei genitori, possono essere invitati alle sedute a titolo consultivo quando sono in discussione oggetti di interesse comune.

2 Due allievi, designati dagli organi dell'assemblea degli allievi, possono essere invitati alle sedute a titolo consultivo quando sono in discussione oggetti di interesse comune.

Capitolo 2 **Aspetti organizzativi dell'istituto**

Art. 10 Biblioteca

1 La responsabilità della biblioteca e del suo funzionamento spetta al bibliotecario.

2 Annualmente, sentiti i gruppi di materia e la direzione, il bibliotecario provvede ad aggiornare la dotazione della biblioteca utilizzando il credito di sede.

3 Il bibliotecario, in collaborazione con il consiglio di direzione o con gruppi di docenti, si occupa dell'animazione culturale dell'istituto.

4 Il bibliotecario espone agli albi, all'inizio di ogni anno scolastico, l'orario di apertura della biblioteca, concordato con il consiglio di direzione.

Art. 11 Audiovisivi

1 Il consiglio di direzione attribuisce annualmente la responsabilità della gestione degli audiovisivi a un docente.

2 Il docente responsabile tiene a disposizione dei colleghi l'elenco aggiornato del materiale audiovisivo dell'istituto.

3 Ogni docente è responsabile del materiale utilizzato ed è tenuto a segnalare con sollecitudine tutte le irregolarità.

4 Salvo casi particolari gli apparecchi vanno restituiti subito dopo l'uso.

Art. 12 Integrazione dell'informatica nell'insegnamento

1 Il consiglio di direzione attribuisce annualmente la responsabilità della gestione delle aule attrezzate per l'integrazione dell'informatica nell'insegnamento (aule 3i) a un docente.

2 Il docente responsabile assume il ruolo di animatore e di coordinatore; a lui compete l'assistenza per quanto riguarda l'installazione e l'uso dei programmi applicativi.

3 Il docente responsabile tiene a disposizione dei colleghi l'elenco aggiornato delle apparecchiature e degli applicativi della sede.

4 Ogni docente ha accesso alle aule 3i ed è responsabile del corretto uso delle attrezzature.

Art. 13 Laboratori scientifici e altre aule speciali

1 Il consiglio di direzione designa annualmente i docenti responsabili dei laboratori scientifici; essi allestiscono l'inventario del materiale, lo tengono costantemente aggiornato e formulano le proposte per nuovi acquisti.

2 Responsabili delle altre aule speciali (palestra, educazione tecnica, educazione visiva, ginnastica correttiva, educazione alimentare, tecnica dell'abbigliamento, educazione musicale, geografia e storia, ecc.) sono i docenti che le usano.

Art. 14 Materiale di sede

1 Docenti e allievi devono utilizzare in modo corretto il materiale dell'istituto.

2 Tutti i guasti al materiale vanno comunicati alla direzione.

3 Le spese per le riparazioni di danni intenzionali o causati da negligenza manifesta sono a carico dei responsabili nel caso in cui gli stessi siano conosciuti; in caso contrario il consiglio di direzione valuta le modalità del risarcimento.

4 Responsabile per l'acquisto di nuovo materiale è la direzione, su proposta dei docenti interessati.

Art. 15 Materiale degli allievi

1 Il materiale personale degli allievi viene distribuito all'inizio dell'anno scolastico da parte del docente di classe.

2 Il consiglio di classe deve accordarsi sull'utilizzazione del materiale.

3 Ogni docente è responsabile della consegna e del ritiro del materiale prestato ai propri allievi (vocabolari, antologie, testi, calcolatrici...); egli deve curarne il ritiro alla fine dell'anno scolastico e verificarne lo stato, segnalando eventuali danni o perdite.

Art. 16 Regole di comportamento degli allievi

Ogni anno il consiglio di direzione emana delle disposizioni sul comportamento degli allievi che vengono inviate a tutte le famiglie, con la richiesta di sottoscriverle attraverso un tagliando.

Queste disposizioni riguardano tutti gli aspetti della convivenza e della disciplina e possono toccare aspetti quali la sicurezza nei trasporti e negli spostamenti, il linguaggio, l'abbigliamento, l'uso di telefoni cellulari ed altre apparecchiature personali, l'utilizzo di materiale scolastico non fornito dalla scuola, le regole per l'utilizzazione delle aule, delle attrezzature (audio, video, informatiche), degli spazi per le ricreazioni ecc.

I docenti vegliano affinché queste regole vengano rispettate e segnalano in direzione ogni allievo sorpreso a infrangerle.

Art. 17 Cassa allievi

1 Il consiglio di direzione gestisce la cassa allievi formata dai contributi comunali, dai versamenti delle famiglie e da eventuali altre entrate.

2 Annualmente dà scarico della gestione alla commissione scolastica intercomunale e alle altre componenti, attraverso il consiglio di istituto.

Art. 18 Cassa docenti

1 Il consiglio di direzione gestisce la cassa docenti formata dai contributi dei docenti con sede di servizio e da eventuali partecipazioni esterne. Il fondo sarà utilizzato per il finanziamento di eventi (ad. esempio anzianità di servizio, pensionamenti ecc.), relativi alla vita professionale dei docenti.

2 La cassa docenti è verificata annualmente da due revisori nominati dal collegio docenti.

Art. 19 Iniziative di appoggio all'insegnamento

1 Le iniziative di appoggio all'insegnamento sono parte integrante dell'attività scolastica.

2 La partecipazione degli allievi alle attività organizzate dalla scuola nell'ambito delle iniziative di appoggio all'insegnamento è obbligatoria.

3 I docenti sono tenuti a collaborare alle iniziative di appoggio all'insegnamento organizzate dall'istituto nel limite del loro onere di insegnamento.

4 Il consiglio di direzione fissa le date delle uscite comuni.

5 Per brevi uscite di studio (fino a mezza giornata) basta avvertire anticipatamente un membro del consiglio di direzione sullo scopo e sulla destinazione.

6 Se l'uscita comporta delle supplenze interne, occorre avvisare un membro del consiglio di direzione con un anticipo che permetta di organizzarle.

7 Per uscite di studio di durata superiore alla mezza giornata, il docente è tenuto a presentare il programma e il preventivo della spesa, che devono essere approvati dal consiglio di direzione.

Art. 20 Albo-docenti

1 L'albo-docenti è situato nell'aula-docenti.

2 Per il tramite dell'albo vengono trasmesse le comunicazioni che interessano tutti i docenti o gruppi di docenti (verbali del consiglio di direzione, consigli di classe, gruppi di materia ...).

3 All'albo vengano anche affisse le modifiche d'orario e le supplenze interne necessarie. I docenti possono chiedere che il motivo della loro assenza non venga specificato.

4 Ogni docente è tenuto a consultare l'albo con regolarità.

Art. 21 Sorveglianze

1 All'inizio dell'anno scolastico il consiglio di direzione elabora un piano delle sorveglianze sulla base dell'orario dei docenti.

2 I docenti, nei settori loro attribuiti, sorvegliano gli allievi durante la ricreazione.

Capitolo 3 **Aspetti concernenti l'insegnamento**

Art. 22 Assenze dei docenti

I docenti assenti devono avvertire con sollecitudine la direzione e, nel limite del possibile, indicare pure l'attività da svolgere nelle classi durante la loro assenza.

Art. 23 Supplenti esterni

I docenti chiamati per le supplenze prendono contatto con il consiglio di direzione che li informa sulle modalità da seguire: in particolare per quanto riguarda il lavoro scolastico, essi tengono i contatti con i docenti titolari e li informano sul lavoro svolto; si impegnano a concludere il lavoro, comprese le correzioni delle esercitazioni eseguite dagli allievi e di eventuali altri compiti assegnati.

Art. 24 Supplenze interne

All'inizio dell'anno scolastico il consiglio di direzione elabora un piano per le supplenze interne, tenendo conto dell'onere di insegnamento e dell'orario settimanale dei singoli docenti, nonché delle disposizioni previste dall'art. 82 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione

Il Regolamento interno del 15 dicembre 1997 è abrogato.

Art. 26 Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato in seguito a decisione del collegio dei docenti.

Ogni cambiamento dev'essere sottoposto per approvazione al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 21 giugno 2007, entra in vigore, dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, con l'anno scolastico 2007-2008.